

TI_GERICHTE 32.2002.36 vom 28. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.36

FR: TI_GERICHTE 32.2002.36 du 28 février 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.36 del 28 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

100 % 72 % *l'assicurato è stato in notevole difficoltà ad indicare una % per queste mansioni, ritiene però che un 15% sia abbastanza reale, a mio avviso la stessa potrebbe essere anche maggiore dal momento che per gli acquisti di volta in volta si reca preferibilmente a _____ per rifornirsi per cui il dispendio di tempo è notevole. **indica una limitazione del 50% che al sottoscritto pare eccessiva visto che l'aiuto di terzi è molto limitato, inoltre mi aveva confidato che gli architetti per nuove costruzioni malgrado che le sue offerte erano concorrenziali non gli accordavano i lavori dal momento che lavorando da solo in caso di malattia/infortunio i lavori sarebbero stati fermi (a questo scopo aveva un accordo con la ditta _____ che lo avrebbe sostituito). Credo che la limitazione si possa considerare di 1/3 circa. A = Percentuale di ogni singola attività rispetto all'insieme dei lavori consueti dell'assicurato/a (senza danno alla salute) H = Attività ancora possibile dopo l'insorgenza del danno della salute, valutato dalla persona incaricata dell'inchiesta (p.es. ancora completa = alla percentuale di A, ancora metà = percentuale di A) C = Valutazione dell'invalidità tramite l'Ufficio AI " Inoltre, l'ispettore AI ha proceduto alle seguenti valutazioni suppletive:

E. 5.1

Attività da eseguire A B C 1. Direzione dell'azienda, contatti con clienti e fornitori, preventivi e fatture, acquisto materiale (interruttori, lampade ecc.) 50 % * 15% 2. Ogni genere di lavoro manuale quale elettricista e trasporto materiale sui cantieri 50 % ** 57% (1/3ca) 3. 4.

E. 5.2

valutazioni suppletive E' sempre ?, in cura c/o il dr. _____ (11.10.99 al 11.1.00), è pure stato visitato dal dr. _____ il 7.10.99 in occasione della densitometria ossea, esame che viene fatto ogni 2 anni quindi pensa che dovrebbe essere chiamato ancora durante l'anno in corso, comunque è il medico curante che prende l'eventuale appuntamento. Medicamenti: Fosamax, Calcium Sandoz ff. L'IG (50%) versata dalla _____ è cessata in ottobre/novembre 2000, nessuna visita di controllo." (cfr. doc. AI __, p.to 5.2) Dunque, l'incaricato ha valutato globalmente in 28% (anziché del 18% erroneamente indicato dall'amministrazione nella risposta di causa) gli impedimenti riscontrati dall'assicurato nell'espletamento della propria attività indipendente. 2.5. Basandosi sull'esito dell'inchiesta economica per indipendenti e sul raffronto dei redditi aziendali prima e dopo l'infortunio, con la decisione contestata l'amministrazione ha

respinto la domanda di prestazioni assicurative poiché il grado d'invalidità valutato non raggiunge il minimo pensionabile del 40%. L'assicurato contesta il raffronto dei redditi operato dall'UAI, nonché le risultanze dell'inchiesta economica per indipendenti. Inoltre si chiede il motivo per cui l'amministrazione non gli abbia trasmesso copia della citata inchiesta. Orbene, riguardo a quest'ultimo punto, effettivamente sarebbe stato opportuno che l'UAI avesse fatto presente al ricorrente il risultato dell'inchiesta economica. Va comunque rilevato che, a conclusione dell'istruttoria, in data 8 febbraio 2002 l'amministrazione ha emesso il progetto di decisione, rendendo l'assicurato edotto sulle conclusioni a cui essa è giunta. Contestualmente l'assicurato aveva la facoltà di presentare, entro due settimane, la propria posizione in merito, con la possibilità di consultare l'incarto, inchiesta domiciliare inclusa. Infatti, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Da ciò si deduce in particolare il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, DTF 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, DTF 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Nel caso in esame, dunque, con la proposta di decisione 8 febbraio 2002, ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato. In tal senso va ricordato rilevato che, secondo l'art. 73bis cpv. 1 OAI, prima che l'ufficio AI si pronunci sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, esso deve dare all'assicurato, o al suo rappresentante, la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l'incarto. Questa procedura di decisione preliminare (o progetto di decisione), oltre a sgravare l'autorità di ricorso, concede, appunto, all'assicurato il diritto di essere sentito (DTF 119 V 434 consid. 434 consid. 3c).

2.6. Per quanto concerne il merito della vertenza, da un attento esame degli atti, questo TCA, non può non rilevare come l'inserito difetti di una valutazione chiara, univoca e recente dell'incapacità lavorativa dell'assicurato dal lato medico, rilevando peraltro una certa discrepanza tra gli atti medici e l'esito dell'inchiesta economica. Ora, con rapporto 18 dicembre 1997 il medico curante, dr. _____, dopo aver diagnosticato una frattura vertebrale L3 e L4 con osteoporosi idiopatica, ha valutato un'incapacità lavorativa del 50% dal 27 gennaio 1996, attestando che l'assicurato può svolgere "il suo lavoro di elettricista ma con lavori leggeri di montaggio" poiché "deve essere aiutato quando si trova confrontato con componenti pesanti che devono essere alzati o spostati" (doc. AI _). Tale valutazione il medico curante l'ha sostanzialmente confermata nel rapporto che l'UAI ha ricevuto il 26 novembre 1999 (la data di allestimento indicata dal medico non è leggibile), in cui ha aggiunto che "benché il miglioramento sia discreto non è giustificata la ripresa del lavoro al 100% con sollevamento di pesi e di sforzi eccessivi", per poi precisare che l'attività finora esercitata è proponibile, ma con l'ausilio di terzi nel sollevare pesi eccessivi (doc. AI _). Il dr. _____, reumatologo, nel rapporto 29 novembre 2000 ha parimenti sostenuto che l'assicurato non può alzare pesi superiori a 10-15 kg, eseguire dei lavori in flessione lombare, per concludere che "teoricamente una capacità residua del 50% dovrebbe essere possibile, non sono comunque in grado di precisare con sicurezza questa affermazione". Egli ha poi rilevato che "un'attività di tipo leggero dovrebbe essere possibile in maniera completa", precisando comunque di aver visto l'assicurato l'ultima volta il 6 ottobre 1997 (recte: 6 ottobre 1999) e di non conoscere il suo attuale stato di salute

ed indicando una "probabile" limitazione di rendimento anche in attività adeguate (cfr. doc. AI _). Nell'inchiesta per gli indipendenti, eseguita l'8 giugno 2001, l'assicurato ha pertanto sostenuto una limitazione di rendimento del 50% in quelle mansioni manuali da elettricista e di trasporto materiale che l'ispettore AI ha invece valutato nella misura di un terzo (cfr. punto 5.1 (**)) dell'inchiesta, consid. 2.4). Nella presa di posizione 21 giugno 2002 questi, dopo aver espresso alcune perplessità sull'effettiva incapacità lavorativa al 50% attestata dai medici, ha evidenziato: " (...) Considerato quanto sopra ho creduto bene di valutare l'incapacità del signor _____ al punto 5.1 del questionario vedi (*) e (**) in misura completa per quanto riguarda la parte amministrativa e acquisti di materiale leggero (15%), mentre il resto dell'attività è stata considerata ancora proponibile per i 2/3 (57%), infatti l'assicurato avrebbe una limitazione per portare pesi superiori ai 10 - 15 kg, dall'altra parte anche con il fattivo aiuto di terze persone trasporta cucine, frigoriferi, congelatori, macchine da lavare che a mio avviso di norma sono ben superiori ai 20 - 30 kg. Il trasporto di pesi non è frequente quindi la % di questa attività non può essere elevata, malgrado che dal lato medico si indica principalmente il fatto di sollevare pesi eccessivi, ho ritenuto adeguato considerare nel complesso unicamente una riduzione di 1/3 dei lavori manuali, comprendendo però pure il fatto che il signor _____ affermava che doveva lavorare più lentamente e che aveva problemi a lavorare con la schiena piegata e le braccia alzate, considerato tutto quanto sopra ritengo che una riduzione del 50% sull'attività manuale è eccessiva (situazione al momento dell'inchiesta). Inoltre pure dai redditi non si rileva una perdita sostanziale da giustificare una rendita AI, se poi come ora contesta l'assicurato, le entrate per maggior guadagno sugli apparecchi che riceve direttamente dal fornitore e che poi installa non hanno un grande margine, allora è la conferma che il reddito è ancor più frutto del lavoro vero e proprio e non su eventuali margini extra." (cfr. doc. _, 1) Dunque, l'incaricato ha giustificato la propria valutazione (1/3 di impedimento nelle attività di lavoro manuale di elettricista e trasporto materiale cantiere, cfr. consid. precedente) in quanto l'assicurato non deve trasportare frequentemente pesi superiori ai 10 chili, ritenuto che per il sollevamento di elettrodomestici di peso superiore di 20-30 kg (trasporto cucine, frigoriferi, congelatori, lavatrici) egli si faccia aiutare da terzi. Tuttavia, come già rimarcato, l'esito dell'inchiesta economica non trova conferma negli atti medici. Questi hanno ritenuto l'assicurato globalmente abile al 50% quale elettricista, considerando praticamente siccome esigibile lo svolgimento di lavori leggeri (cfr. in particolare doc. AI _), benché non sia dato di sapere con certezza in che misura tali lavori siano dal profilo medico effettivamente esigibili. Ai fini di un corretto e preciso esame della fattispecie l'amministrazione avrebbe dovuto per lo meno verificare in sede medica la pertinenza e l'attendibilità delle risultanze d'inchiesta quo al grado d'esigibilità stabilito in relazione alle mansioni di cui al punto 5.1 (**), per le quali, dal profilo medico, non è dato di sapere, considerata in particolare la non completa chiarezza degli atti medici all'inserto (pure evidenziata dall'incaricato dell'inchiesta stesso nelle sue osservazioni del 27 giugno 2002 (cfr. doc. _), se esse siano effettivamente esigibili tenuto conto, oltre che delle limitazioni concernenti il sollevamento di pesi, anche di quelle riferite all'impossibilità per l'assicurato di eseguire lavori implicanti flessioni lombari (l'assicurato non solo, come considerato dall'incaricato dell'inchiesta, presenta "problemi" a lavorare con la schiena piegata, ma addirittura, secondo il parere del dott. _____, egli "non può...eseguire lavori in flessione lombare", cfr. rapporto 29 novembre 1999, doc. AI _), ritenuto inoltre che una valutazione della riduzione di rendimento in siffatte mansioni anche solo in misura del 50% - di poco superiore quindi a quella considerata dall'incaricato dell'inchiesta (33%) - consentirebbe di attingere in casu un

tasso d'invalidità giustificante l'erogazione di un quarto di rendita. Vero è anche che la documentazione medica, oltre ad non essere completamente chiara e univoca, non è recente. Dall'ultimo certificato del medico curante sono trascorsi infatti oltre tre anni, avuto riguardo che, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate), vale a dire il 28 febbraio 2002. In simili circostanze, dunque, questa Corte ritiene pertanto necessario che debba essere meglio approfondito - tramite indagini mediche che consentano di stabilire in maniera chiara e precisa lo stato di salute dell'assicurato sino al momento della decisione impugnata e, se del caso, tramite, completazione dell'inchiesta economica - in che misura l'assicurato sia ancora effettivamente in grado di svolgere la propria attività professionale di elettricista o altra attività adeguata. In ogni caso le risultanze dell'inchiesta economica dovranno essere sottoposte a valutazione medica, nel cui ambito dovrà essere valutata l'ammissibilità delle singole mansioni, ad eccezione di quelle amministrative, di direzione e quelle relative ad acquisti di materiale leggero (cfr. pto. 5.1 (*) del questionario d'inchiesta).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.